

## CLXXV.

## TORNATA DEL 13 GIUGNO 1911

Presidenza del Presidente MANFREDI.

**Sommario.** — *Giuramento dei senatori Vittorelli (pag. 5561), Vacca (pag. 5561) e De Blasio (pag. 5562) — Volazione a scrutinio segreto (pag. 5562) — Rinvio allo scrutinio segreto dei disegni di legge: « Modificazioni all'art. 56 della legge di pubblica sicurezza (norme per l'uso degli apparecchi automatici da ginoco e da trattamento) » (N. 555) (pag. 5562): « Istituzione di un posto di notaio nel comune di Monte di Procida » (N. 523) (pag. 5563) — Presentazione di relazioni (pag. 5565) — Nella discussione generale del disegno di legge: « Provvedimenti per la protezione degli animali » (N. 391-A) parlano i senatori Barzellotti (pag. 5563), Luciani (pag. 5564, 5572), Todaro (pag. 5565), Garofalo (pag. 5566), Fano (pag. 5567), Mortara (pag. 5568), Del Giudice (pag. 5573), Torrigiani F., relatore (pagina 5571) e il Presidente del Consiglio (pag. 5570, 5573) — Sull'art. 1 parlano i senatori Luciani (pag. 5574), Mortara (pag. 5575), Polacco (pag. 5576), Carasola (pag. 5576, 5578), Torrigiani F., relatore (pag. 5577) e il Presidente del Consiglio (pag. 5578) — Senza osservazioni sono approvati gli articoli da 2 a 7 — L'art. 8 è ritirato (pag. 5579) — Si approvano gli ultimi due articoli del disegno di legge — Giuramento del senatore Marinuzzi (pag. 5573) — Chiusura (pag. 5573) e risultato di rotazione (pag. 5579).*

La seduta è aperta alle ore 16.

Sono presenti il Presidente del Consiglio, ministro dell'interno, ed i ministri degli affari esteri, del tesoro, di grazia e giustizia e dei culti e della pubblica istruzione.

BORGATTA, *segretario*, dà lettura del processo verbale della seduta precedente, il quale è approvato.

**Giuramento dei senatori Jacopo Vittorelli, Vacca Guglielmo e Alfonso De Blasio.**

PRESIDENTE. Essendo presente nelle sale del Senato il nuovo senatore Nobile Jacopo Vittorelli, i cui titoli furono già convalidati dal Senato, prego i senatori Di Prampero e Annaratone di volerlo introdurre nell'Aula per la prestazione del giuramento.

(Il senatore Jacopo Vittorelli viene introdotto

nell'Aula e presta giuramento nella consueta formula).

PRESIDENTE. Do atto al signor Jacopo Vittorelli del prestato giuramento, lo proclamo senatore del Regno ed entrato nell'esercizio delle sue funzioni.

Essendo presente nelle sale del Senato il nuovo senatore Vacca Guglielmo, i cui titoli furono già convalidati dal Senato, prego i senatori Astengo e Annaratone di volerlo introdurre nell'Aula per la prestazione del giuramento.

(Il senatore Vacca Guglielmo viene introdotto nell'Aula e presta giuramento nella consueta formula).

PRESIDENTE. Do atto al signor Vacca Guglielmo del prestato giuramento, lo proclamo senatore del Regno ed entrato nell'esercizio delle sue funzioni.

Essendo presente nelle sale del Senato anche il nuovo senatore De Blasio Alfonso, i cui titoli furono già convalidati dal Senato, prego i senatori Cavasola e Quarta di volerlo introdurre nell'Aula per la prestazione del giuramento.

(Il senatore De Blasio Alfonso viene introdotto nell'Aula e presta giuramento nella consueta formula).

PRESIDENTE. Do atto al signor De Blasio Alfonso del prestato giuramento, lo proclamo senatore del Regno ed entrato nell'esercizio delle sue funzioni.

#### Votazione a scrutinio segreto.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la votazione a scrutinio segreto dei seguenti disegni di legge:

Stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1911-912 (N. 548);

Disposizioni per gli esami delle scuole elementari popolari e medie (N. 545);

Maggiori assegnazioni e diminuzioni di stanziamenti su alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero di agricoltura, industria e commercio per l'esercizio finanziario 1910-911 (N. 577);

Approvazione di maggiori assegnazioni per lire 9,516.41 per provvedere al saldo di spese residue iscritte nel conto consuntivo del Ministero di grazia e giustizia e dei culti per l'esercizio finanziario 1909-910 (N. 498);

Approvazione di eccedenza d'impegni per la somma di lire 148.58 verificatasi sull'assegnazione del capitolo n. 5: « Ministero - Spese d'ufficio » (Spesa facoltativa) dello stato di previsione della spesa del Ministero di grazia e giustizia e dei culti per l'esercizio finanziario 1909-910 (N. 501);

Approvazione di eccedenze di pagamenti per lire 41,438.62 verificatesi nel conto consuntivo 1909-910 in conto dei residui passivi degli esercizi 1908-909 e retro (N. 492);

Provvedimenti a favore delle provincie invase dalle cavallette (N. 573).

Prego il senatore, segretario, di Prampero di procedere all'appello nominale.

DI PRAMPERO, segretario, fa l'appello nominale.

PRESIDENTE. Le urne rimangono aperte.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge: « Modificazioni all'art. 56 della legge sulla pubblica sicurezza (Norme per l'uso degli apparecchi automatici da giuoco o da trattenimento) » (N. 555).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Modificazioni all'art. 56 della legge sulla pubblica sicurezza (Norme per l'uso degli apparecchi automatici da giuoco o da trattenimento) ».

Do lettura dell'articolo unico di questo disegno di legge.

#### Articolo unico.

L'art. 56 del testo della legge sulla pubblica sicurezza, approvato con R. decreto 30 giugno 1889, n. 6144 (serie 3ª) è modificato nel seguente modo (1):

« L'orario, così per l'apertura, come per la chiusura degli esercizi indicati nell'art. 50, è fissato dall'autorità di pubblica sicurezza del circondario, d'accordo con la Giunta municipale.

(1) Legge di P. S. testo unico, 23 dicembre 1888, numero 5888, coordinata col Codice penale, e pubblicata col R. decreto 30 giugno 1889, n. 6144.

#### Art. 56.

L'orario, così per l'apertura come per la chiusura degli esercizi indicati nell'art. 50, è fissato dall'autorità di P. S. del circondario, d'accordo con la Giunta municipale.

In tutte le sale di bigliardo e di giuoco sarà esposta una tabella, vidimata dall'autorità di P. S. del circondario, nella quale saranno indicati i giuochi proibiti.

« In tutte le sale di bigliardo e di giuoco sarà esposta una tabella, vidimata dall'autorità di pubblica sicurezza del circondario, nella quale saranno indicati, oltre i giuochi d'azzardo proibiti a termini del Codice penale, anche quelli che l'autorità stessa ritenga di vietare nel pubblico interesse.

« Senza speciale licenza della predetta autorità e la osservanza delle prescrizioni ch'essa riterrà di imporre nel pubblico interesse, non possono tenersi a scopo di giuoco o di trattenimento, nei luoghi pubblici od aperti per qualsiasi ragione al pubblico, apparecchi meccanismi o congegni automatici di qualsiasi foggia o specie.

« Allorchè il meccanismo o congegno sia tenuto senza licenza o contro il divieto dell'au-

torità competente, esso dovrà essere sequestrato all'atto dell'accertamento della contravvenzione, e, nel caso di condanna, dovrà esserne ordinata la confisca.

« La licenza può essere revocata, quando il concessionario venga meno ad alcuna delle prescrizioni a cui la licenza stessa è vincolata ».

Dichiaro aperta la discussione su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare, la discussione è chiusa, e trattandosi di disegno di legge di un solo articolo, esso sarà poi votato a scrutinio segreto.

**Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:**

« Istituzione di un posto di notaio nel comune di Monte di Procida » (N. 523).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Istituzione di un posto di notaio nel comune di Monte di Procida ».

Do lettura dell'articolo unico di questo disegno di legge.

Articolo unico.

È istituito un posto di notaro nel comune di Monte di Procida, distretto notarile di Napoli.

Dichiaro aperta la discussione su questo articolo unico.

Nessuno chiedendo di parlare, la discussione è chiusa; trattandosi di disegno di legge di un solo articolo, sarà poi votato a scrutinio segreto.

**Discussione del disegno di legge: « Provvedimenti per la protezione degli animali » (Numero 391-A).**

PRESIDENTE. Passeremo ora alla discussione del disegno di legge: « Provvedimenti per la protezione degli animali ».

Interrogo prima il Governo se accetta la discussione sul testo dell'Ufficio centrale.

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Accetto la discussione sul testo dell'Ufficio centrale.

PRESIDENTE. Prego allora l'onor. senatore, segretario, Borgatta di darne lettura.

BORGATTA, *segretario*, legge:  
(V. Stampato N. 391).

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

BARZELLOTTI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BARZELLOTTI. Dirò brevissime parole per associarmi con tutto l'animo alle giustissime considerazioni, che hanno proposto questo disegno di legge; il quale è stato illustrato e dichiarato dall'onor. Torrigiani in una geniale relazione, a cui davvero io non saprei che cosa si potrebbe aggiungere; poichè egli tratta la questione dal punto di vista storico, dal punto di vista umanitario, ed inoltre fa notare giustamente come in questo disegno di legge, mirando a rendere impossibili od almeno a reprimere le inutili torture inflitte agli animali, nello stesso tempo si abbia cura di non eccedere, in modo da impedire l'uso, pur troppo necessario, della vivisezione in vantaggio della scienza. Aggiungerò poi che con tutto l'animo io mi associo agli intendimenti di questa legge, inquantochè essa avrà, nella sua esecuzione, che speriamo sarà curata diligentemente dal potere esecutivo, questo grande vantaggio: di aggiungere un nuovo impulso alla educazione morale del popolo italiano. Il quale non dico che sia l'unico popolo fra i civili che maltratti gli animali; - questo no; - ma certo è, tra i popoli civili - adopererò un'espressione eufemistica - uno di quelli che meno hanno cura degli animali. E dirò di più: che fra i desiderii che hanno tutti coloro, i quali vorrebbero che la educazione del nostro popolo si elevasse sempre più; fra i desiderii di coloro che vorrebbero sempre più nobilitare, educandola, la natura morale degli Italiani, vi è anche un desiderio che non può essere soddisfatto con questa legge, ma che è sottinteso in essa: cioè che il popolo italiano prenda cura degli alberi, che un grande pensatore tedesco ha chiamato anime dormienti, i quali certo sono la vita e l'ornamento maggiore delle campagne.

Se le nostre campagne non torneranno ad ornarsi di alberi, l'Italia non sarà rimboscata, se all'opera delle giuste disposizioni legislative, che mettono un freno al disboscamento, non si aggiungerà quella dell'educazione morale e civile, che avvezzi il nostro popolo ad amare e a rispettare le piante, ad apprezzarne l'utilità, a sentirne la benefica bellezza, a non dilettarsi - come fa ora, come fanno troppo

spesso i fanciulli dei contadini - del triste piacere di sciupare e di estirpare gli alberi giovanetti.

In questi giorni noi celebriamo il cinquantenario del Risorgimento, e in questa grande solennità della patria vittoriosa, il vero trionfatore è il popolo italiano, il quale, nonostante le gravzze del fisco, specie in questi ultimi decenni, e le difficoltà della vita giornaliera, ha saputo con il suo lavoro condurre il Paese ad una relativa prosperità, ad uno stato, certo, confortante e promettente.

Ora, il popolo italiano, come i trionfatori antichi, i quali nel salire al Campidoglio si sentivano susurrare all'orecchio da chi li accompagnava i loro difetti e le loro mancanze, il popolo italiano può e deve permettere che fra le ombre del suo carattere siano notate anche queste: la poca o nessuna cura, che ha delle piante, ornamento e vita della campagna, sorgente di benessere e di salute, e la triste abitudine inumana di maltrattare gli animali. Il disegno di legge, che esaminiamo, si propone sopra tutto di emendare nel nostro popolo questo secondo difetto, ed è per ciò giusto e provvido nei suoi intendimenti e meritevole della nostra approvazione. (*Approvazioni*).

LUCIANI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LUCIANI. Io sono costretto a prendere la parola in questa occasione, perchè la legge che ora discutiamo tocca gl'interessi della scienza sperimentale in generale e della fisiologia in particolare. Non posso non esprimere la mia poca soddisfazione nel vedere come l'egregio amico, relatore di questa legge, abbia raccolto certe accuse contro i vivisettori, ispirate dal sentimentalismo che ignora i diritti della scienza, accuse che se fossero vere, dovrei vergognarmi di essere cultore della fisiologia e di aver consacrato a questa scienza tutta la mia vita.

Nessuno mai con coscienza e scienza ha potuto affermare che i fisiologi, in quanto sperimentano sul vivente, siano crudeli e facciano qualche cosa di inutile e di ripugnante al senso morale. Sono queste ingiurie che dobbiamo lasciare a certe beghine inglesi che hanno promosso in Europa le società protettrici degli animali, in concorrenza con quelle protettrici del genere umano. Non sono accuse che si debbano raccogliere da persone serie, che abbiano

coscienza dei grandi progressi e delle utili applicazioni della scienza della vita, e mi sorprende che l'onor. amico Torrigiani, ben noto cultore delle discipline politiche e sociali, le abbia elevate ad argomenti in favore di questo disegno di legge sulla protezione degli animali.

È vero che nelle conclusioni egli in certo modo ritira certe affermazioni e le mette in bocca di persone ignote che chiama fisiologi rappresentativi, quantunque non abbiano lasciato alcuna traccia nella scienza fisiologica.

Certo l'egregio relatore ha voluto produrre un certo effetto in favore della legge, della quale nessuno avverte la necessità, perchè a reprimere gli abusi e i maltrattamenti degli animali, provvede con sanzioni penali abbastanza severe l'articolo 491 del nostro Codice penale, ricordato dal primo articolo di questo disegno di legge.

Io avevo proposto, parlando privatamente coll'onor. amico Torrigiani, che si sopprimesse dall'articolo 10 di questo disegno di legge (che avrà effetti ben limitati, se non nulli, almeno per quanto riguarda la vivisezione), il comma finale che promette un regolamento in cui si dovrebbero stabilire le norme e le prescrizioni tassative, che sarebbero obbligati di seguire coloro i quali otterranno il permesso di fare gli esperimenti sugli animali, pur non essendo nè professori, nè liberi docenti, nè assistenti in quegli Istituti che sono gli unici ove si praticano le vivisezioni per risolvere i problemi della vita. Come è possibile stabilire norme generali di sperimentazione sugli animali viventi, quando si considera che ogni problema fisiologico che s'impreda a risolvere sperimentalmente, esige norme e modalità pratiche speciali per raggiungere lo scopo?

Se, per esempio, il regolamento prescrivesse che chiunque voglia sperimentare sull'animale vivente fosse obbligato di narcotizzarlo per renderlo insensibile, sarebbe con ciò vietata qualsiasi ricerca diretta a determinare le varie sensibilità degli organi. In questi casi il dolore è un male necessario, e quindi non si può impedire di produrlo, se si vuol rispondere al quesito scientifico. Sono tanti i dolori che colpiscono gli esseri viventi, sia per cause naturali, sia per cause accidentali che nessuno crea ad arte, che sarebbe assurdo impedire di aggiungere ad essi una piccola dose

di dolore per uno scopo scientifico elevato, per rischiare un importante problema fisiologico, che può ricevere utili applicazioni all'arte chirurgica, risparmiando all'umanità altrettante sofferenze.

Io credo che chi sarà incaricato dall'onorevole ministro di redigere il regolamento per l'applicazione dell'ultimo comma dell'art. 10 di questa legge, si troverà molto imbarazzato, se non vorrà conculcare i diritti della scienza. Se egli si rivolgesse a me, gli direi francamente che mi sento incapace di formulare un regolamento simile.

A mio avviso, questo comma dovrebbe essere soppresso. E questo sostengo quantunque io sarei più severo di quello che non sia stato l'onor. relatore per quanto riguarda la licenza della pratica della vivisezione.

Io direi che nessuno (a meno che non lavori sotto la direzione o sotto la responsabilità di un professore, di un libero docente, o di un assistente a cui il direttore di un Istituto di scienze biologiche accordi piena fiducia) nessuno possa fare vivisezioni.

Io dunque, mentre in principio sono molto più liberale, in pratica sono più restrittivo, e dico che soltanto le persone competenti e abilitate negli Istituti fisiologici, possano praticare liberamente la vivisezione; gli altri lo possono soltanto sotto la direzione e la responsabilità dei direttori degli Istituti fisiologici.

TODARO. Non basta.

LUCIANI. Anche dei professori di anatomia e di qualsiasi scienza biologica, purché insomma lavorino sotto la responsabilità di persone competenti.

Altro non aggiungo. Quando saremo all'articolo 10, farò la proposta che sia eliminato tutto quello che riguarda la licenza alla vivisezione agli incompetenti. Io vorrei si dicesse che qualsiasi cultore di scienze mediche e naturali può esercitare la vivisezione, purché lo faccia sotto la direzione o la sorveglianza di un direttore di un Istituto biologico o di un libero docente autorizzato.

#### Presentazione di relazioni.

FINALI, *presidente della Commissione di finanze*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FINALI, *presidente della Commissione di finanze*. Ho l'onore di presentare al Senato la relazione sul disegno di legge:

Stato di previsione della spesa del Ministero delle poste e dei telegrafi per l'esercizio finanziario 1911-1912.

Ho pure l'onore di presentare la relazione sul disegno di legge;

Maggiori assegnazioni e diminuzioni di stanziamento su alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1910-11.

PRESIDENTE. Do atto all'onor. Finali della presentazione di queste relazioni, che saranno stampate e distribuite.

#### Ripresa della discussione.

PRESIDENTE. Riprenderemo la discussione del disegno di legge per la protezione degli animali.

TODARO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TODARO. Ho chiesto la parola quando il collega Luciani ha detto che soltanto ai professori di fisiologia doveva essere permesso di fare delle vivisezioni...

LUCIANI. Ma ho subito aggiunto, anche ai professori di anatomia.

TODARO. ...Sta bene, ma questo non basta. Non vi deve essere nessuna restrizione in questo campo.

Non solo i professori di anatomia e di fisiologia, ma tutti i patologi ed i clinici e coloro che si occupano di psicologia sperimentale, hanno necessità di fare simili esperimenti. Quindi chiunque deve essere libero di farli, senza bisogno di un decreto che lo qualifichi professore di fisiologia e di anatomia; basta che questi esperimenti sieno diretti alla ricerca della verità, perché tutti possono scoprire la verità.

Questo io dico non per venire alla conclusione che a tutti sia concesso di fare esperimenti in *corpore vili*, ma per esprimere un concetto di libertà, al quale certamente nessuno si può opporre nell'interesse della scienza e del suo progresso.

Al tempo della scuola Salernitana sorse una disputa per sapere se si digerisse meglio lavorando o riposando: *Post prandium stabis aut*

*lente deambulabis*. E, per averne la dimostrazione, Salimbeni racconta che Federico II invitò a pranzo due individui, e dopo averli fatti mangiare lautamente, l'uno lo mise a letto a riposare, e all'altro diede un fucile e lo mandò a caccia. Al ritorno di questo, aprì il ventre ad ambedue per vedere come la digestione si era compiuta nell'uno e nell'altro. Questa sarà stata forse un'invenzione di Salimbeni, ma gli esperimenti sugli animali sono necessari, per risolvere i problemi che si riferiscono alla formazione degli organi. Il più classico esperimento in questo senso è stato fatto per dimostrare come vi siano due vie nervose, una sensitiva e l'altra motoria.

Carlo Bell, facendo la ricerca dei nervi della faccia, si accorse che alcuni di questi andavano ai muscoli pellicciai ed altri alla pelle, ed allora dedusse da questa osservazione che vi sono nervi di senso e nervi di moto e che le due radici dei nervi che nascono dal midollo spinale, l'una è di senso e l'altra di moto. Ma la prova venne data da Magendie con lo esperimento fatto sopra un asino, dimostrando che le radici posteriori sono di senso e le anteriori sono di moto; scoperta grandissima che è punto di partenza alle numerose conoscenze sopra i centri nervosi, delle quali oggi si è arricchita la psicologia e la psichiatria.

Basta quest'esempio per dimostrare l'importanza che hanno gli esperimenti per il sapere umano, per il *nosce te ipsum*; ma per fare questi esperimenti non si deve pretendere che l'esperimentatore sia esclusivamente un professore di anatomia o di fisiologia. Chiunque si propone la ricerca della verità può servirsi dell'esperimento o per trovarla o per confermarla.

Quindi credo sia da abolirsi l'art. 10 e non vi debba essere nessun regolamento, nessuna restrizione; altrimenti mi si costringe a dichiarare che chi sostiene queste restrizioni, lo fa per creare un monopolio, ed io non voglio il monopolio della scienza per nessuno; la scienza deve essere libera a tutti.

Quanto poi al proteggere gli animali dalle torture, riconosco che la cosa è giustissima, ma credo che questo dipenda piuttosto dai costumi del popolo che dalle leggi che si possono emanare; quando il nostro popolo sarà più ingentilito, saprà che gli animali sono esseri viventi come noi e che, senza motivo, non devono

essere martoriati. Quindi, se questa legge non si facesse, sarebbe meglio, ma se proprio volete farla, rispettate almeno il diritto della ricerca scientifica, necessario per il progresso dell'umanità, perchè a questo e a null'altro servono gli esperimenti fisiologici. (*Bene*).

GAROFALO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GAROFALO. L'onor. Luciani non crede che nei laboratori si sottopongano gli animali a sevizie. Egli ha detto che i fatti di cui si fa cenno nella relazione dell'onor. Torrigiani non sono attestati sufficientemente; io credo invece, e posso dirlo per scienza mia propria, che molti fatti sono anche più orribili di quelli di cui si parla nella relazione.

Del resto, non solo in Italia, ma anche in molti altri paesi si è sentita la necessità di una legge per impedire le inutili crudeltà sugli animali; e basterà far cenno della legge inglese del 1876, nella quale vi sono disposizioni molto più restrittive e severe di quello che si propongono nel presente disegno di legge.

Per esempio, è stabilito in quella, che l'esperimento debba avere lo scopo di una ricerca nuova di fisiologia, e di giovare al progresso facendo acquistare una conoscenza tale da riuscire utile alla vita umana, prolungandola o alleviandone le sofferenze.

LUCIANI. È ridicola questa legge!

GAROFALO. Non credo che i legislatori inglesi siano ridicoli!

In Inghilterra si è creduto fare così opera civile; nè certo quei legislatori furono le beghine, di cui parla il senatore Luciani!

Che crudeltà senza fine si commettano nei laboratori sugli animali, tutti lo sappiamo: i cani sono martoriati in ogni modo ed ogni giorno, e questo non già per giungere alla scoperta di un fatto nuovo, per fare una ricerca che possa condurre a qualche cosa di utile per la vita umana, ma unicamente per dimostrare cose di cui non sarebbe necessario dare alcuna nuova prova, giacchè si tratta di fatti già acquisiti alla scienza. Si fanno conferenze accompagnate da simili esperimenti, soltanto per illustrare fatti scientifici che non sono più messi in dubbio da alcuno. Perchè si deve permettere l'inutile rinnovamento di crudeli esperimenti? Tutto questo non serve alla scienza.

Vi è un dotto scrittore inglese, Charles Taylor

il quale, in un libro intitolato « Vivisection », racconta il seguente fatto (mi permetterà il Senato di leggerlo):

Un medico inglese narra che, essendo studente, si recò una volta alla lezione sperimentale di fisiologia. Venne recato un cane intelligente, bello, delicato; e questo, posto sul marmo, si accorse dagli studenti e dai preparativi, di essere imminente la sua morte, e per ciò cominciò a raccomandarsi con gli occhi e con guaiti agli studenti, ad uno ad uno. Gli studenti, impietositi, scongiurarono il professore a vendere loro, a qualsiasi prezzo, la bestiola, ma non ottennero nulla. Il cane fu torturato crudelmente, ed avendo sopravvissuto, il giorno successivo fu sottoposto a nuove ferite e a nuovi dolori così terribili che ne morì. Scene simili di pietà accadono spesso.

Io credo che questo progetto debba essere approvato dal Senato, perchè potrà contribuire molto alla educazione morale del nostro popolo. Vorrei però che vi fosse aggiunto qualche cosa; vorrei che vi trovasse posto una disposizione corrispondente al desiderato che ho espresso, e cioè, che nessuno esperimento di vivisezione possa mai farsi per illustrare un fatto scientifico già acquisito alla scienza. Sia permesso soltanto quando si tratti di una ricerca che possa condurre a qualche scoperta utile, ma non mai quando si tratta di cose già note, delle quali è inutile qualunque altra dimostrazione, perchè la scienza ne è già in possesso. (*Approvazioni*).

FANO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FANO. Non vi è dubbio che uno dei migliori obiettivi della scienza sia quello di conoscere le funzioni degli esseri viventi, e che l'esperimento è l'unico mezzo che ci sia concesso per affrontare quegli interessanti problemi. Perciò noi fisiologi dobbiamo talvolta indagare in forma cruenta sul vivo.

Ma ci farebbe grandissimo torto chi disconoscere gli attriti interni che dobbiamo vincere, le repugnanze dell'animo che superiamo quando ci induciamo ad investigare sopra organismi vivi. Ammettere in noi sentimenti di crudeltà è offesa che respingiamo con tutte le forze dell'animo nostro.

Non dimentichiamo del resto che vi è una gamma del dolore. Tutti conosciamo infatti la

relativa insensibilità dolorifica delle razze umane inferiori e da essa possiamo dedurre quanto sia limitata la sensibilità degli animali pel dolore, tanto minore quanto più in basso stanno nella gerarchia dei vivi.

Supporre che un cane abbia una sensibilità paragonabile a quella di un uomo, è una esagerazione che varca i confini del sentimento, per passare nel campo del sentimentalismo.

La descrizione fatta dall'onor. Garofalo di quel cane che quasi si inginocchiava per implorare pietà, degli studenti che si associavano piangenti alle sue supplicazioni e del professore spietato dallo aspetto truce, crudele e sanguinario, che resiste a tale scena pietosa, e squarcia inesorabile il ventre della vittima lacrimosa è un quadro molto manierato e poco verosimile.

La questione del resto è una sola: Ammettete voi che il conoscere gl'intimi determinismi delle nostre funzioni sia la meta più elevata e più utile che l'umanità possa pefiggeri? Volete voi il progresso delle scienze biologiche? Lasciateci allora la piena libertà dello sperimentare e affidatevi al nostro sentimento di rispetto per la vita e per il dolore.

L'onorevole Garofalo vorrebbe che fosse proibito di ripetere un esperimento quando i risultati che da esso si possono trarre sono già acquisiti alla scienza.

Ma forse che vi è qualche fatto completamente acquisito alla scienza? Ogni azione vitale è così immensamente complessa che appena ci è lecito d'intravederne qualche minuscola faccetta; conoscerla completamente non ci sarà forse concesso che in un avvenire molto remoto, e per ogni argomento, anche il più elementare, la profondità della nostra ignoranza è ancora molto maggiore che quella del nostro sapere.

Non vi sono perciò, in biologia, fatti così completamente acquisiti alla scienza che non domandino un'analisi ulteriore feconda di nuova luce e di nuove applicazioni.

Non abbandoniamoci ad una sentimentalità che è segno di debolezza e che non si accorda con quel sano buon senso che è la caratteristica del nostro paese.

In questa delicata questione della vivisezione, lasciamo la più assoluta libertà e affidiamoci al sentimento ed alla intelligenza di coloro che,

essendosi dedicati alla scienza, hanno dimostrato di essere spinti nelle loro azioni da uno dei più alti idealismi che vanti la stirpe umana.

Noi fisiologi abbiamo il diritto, lo ripeto, che non si dubiti del nostro rispetto, non inferiore a nessuno, per la vita e per il dolore.

MORTARA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MORTARA. Avevo sperato che l'Ufficio centrale proponesse qualche emendamento, almeno dal lato giuridico, a questo disegno di legge, generoso certamente ma forse utopistico nei fini, e nei mezzi secondo me inadeguato. Come documento legislativo mi sembra che il disegno di legge sia inferiore all'importanza dell'argomento e allo scopo che il legislatore proponeva.

Si tratta, permettetemi la parola, di un piccolo centone di disposizioni relative a materie diverse l'una dall'altra, che appena hanno tra loro una certa connessione. Sono varie disposizioni, relative agli animali e ai loro protettori, non sufficientemente coordinate; e non si vede la ragione perchè siano raggruppate in unico atto legislativo.

In linea giuridica questo disegno di legge ha difetti che qualunque sereno giurista deve riconoscere. Cominciamo dall'art. 1°. Esso è una aggiunta, una interpretazione, o un commento dell'art. 491 del Codice penale? O che cosa altro esso è? A dir la verità sembra che sia una specie di commento; ora non è ufficio del legislatore quello di commentare. Il legislatore può dettare una legge interpretativa quando il bisogno ne sia sentito per dissensi permanenti nella comune interpretazione, o per deficienza assoluta della giurisprudenza.

Ma quando in questo articolo si dice: « ai sensi dell'art. 491 del Codice penale sono proibiti gli atti crudeli su animali » ecc., si dice quello che già dispone l'art. 491 del Codice penale.

Infatti quali atti crudeli proibisce l'art. 491? Proibisce in genere tutti quelli che l'autorità giudiziaria nell'esercizio della sua augusta funzione, con i pieni poteri che le attribuisce la legge, esaminando ogni singolo caso, ritiene costituiscano maltrattamento e quindi esponga a pena colui che del maltrattamento si sia reso responsabile.

Se si designano tassativamente alcuni casi di maltrattamento, come quelli previsti in que-

sto articolo, sorge il pericolo di dare buon giuoco al cavillo forense che abbonda nei giudizi penali più che nei giudizi civili, sebbene in Italia abbondi tanto e dovunque da sopraffare la buona causa della giustizia. Si potrà sostenere, cioè, che solo nei casi contemplati da questo articolo l possa essere applicata dal magistrato la sanzione dell'art. 491, e non più con quella facoltà che l'ampia formola del testo oggi le assicura.

Io domando, adunque, se con questo art. 1, così come è scritto, non si va contro la finalità ragionevole della protezione degli animali. Costesta norma proibitiva non ha altro scopo che la educazione morale del popolo, perchè non serve alla difesa del diritto di soggetti giuridici, alla categoria dei quali gli animali non appartengono.

Ora, l'accennato scopo viene piuttosto contrastato se si lascia credere che gli arzigogoli dei difensori potranno da ora in avanti restringere il senso ampio dell'art. 491 del Codice penale. Perciò, anzi, mi fa meraviglia che tanto nella relazione del Governo come in quella egregia dell'Ufficio centrale non sia stato avvertito questo punto debole dell'art. 1 della legge.

La legge, negli articoli immediatamente successivi, parla della personalità giuridica delle Società protettrici degli animali; argomento che esce dal campo della giustizia punitiva e del diritto pubblico penale per entrare nel campo del puro diritto amministrativo. Io non scorgo veramente quali vantaggi conferisca questa legge alle Società protettrici degli animali, dopo che avranno ottenuto la personalità giuridica, salvo quello di cui parlerò appresso e che è indicato nell'art. 8. Quindi non vedo come il progetto di legge con le disposizioni relative al conferimento di questa personalità giuridica alle Società protettrici degli animali, conduca direttamente allo scopo di assicurare la finalità della salvezza degli animali da indegni maltrattamenti.

Comunque, fin da ora, alcune di queste Società esistono; se hanno le condizioni richieste dal nostro diritto amministrativo per essere costituite in ente morale, non trovano nessuna difficoltà ad ottenere la necessaria autorizzazione; l'urgenza di una legge la quale parli di queste costituzioni in ente morale, sia pure leg-



germente facilitandole, non mi sembra manifesta.

Ma c'è qualche cosa di più. Questa legge, mentre sembra favorire le Società protettrici degli animali con la loro costituzione in ente morale, invece prepara ad esse un' insidia, quasi quasi vorrei dire una trappola del genere di quelle che i cacciatori di frodo preparano agli animali, maltrattando appunto barbaramente quelli che hanno la sventura di cadervi dentro. E la trappola è negli articoli 5 e 6, per cui queste Società protettrici degli animali, possono vedersi contro loro volontà costrette a diventare Società protettrici degli uomini e forse di quelli che più abbiano maltrattato gli animali, perchè i loro fondi possono essere devoluti ad Istituti di beneficenza, per esempio a qualche ospizio ove trascorre la vecchiaia più di un carrettiere in ritiro, che avrà sulla coscienza chissà quanti maltrattamenti di animali. Ora il criterio logico, puramente giuridico, per cui si determini che vi siano casi di scioglimento di queste Società e devoluzione di loro beni ad istituzioni pubbliche di beneficenza per uomini io non lo vedo.

Accennerò ad un'altra osservazione in linea giuridica. Della questione scientifica non parlo poichè credo che sia troppo tenue l'importanza di questa legge di fronte alle alte esigenze della scienza e credo pure che non si possa fare l'offesa ai nostri scienziati di supportarli dediti ai maltrattamenti verso gli animali per puro *sport*, anzichè per nobilissimi fini della conquista del sapere. Io rimango nel campo giuridico e richiamo l'attenzione del Senato sull'art. 8, il quale parla della facoltà delle Società protettrici degli animali di costituirsi parte civile nei giudizi penali nei casi di contravvenzione alla legge.

Mi sia permesso, onor. colleghi, di parlare anche in nome dell'ufficio che fuori di qui ho l'onore di esercitare, cioè di capo del Pubblico Ministero italiano. Quando si dice che in casi di contravvenzione queste Società hanno diritto di costituirsi parte civile, in sostanza si consacra nella legge un attestato di sfiducia o per lo meno di diffidenza verso l'ufficio del Pubblico Ministero, il quale ha la funzione di fare osservare la legge, non solo col promuovere il procedimento penale, col sostenere l'accusa, col chiedere l'applicazione delle sanzioni

legali, ma altresì, ove occorra, col reclamare contro le sentenze che la legge non abbiano fatto osservare, fino a giungere a quel reclamo supremo, che è mia prerogativa personale, del ricorso alla Corte di cassazione nell'interesse della legge. Ho detto che con questa disposizione altro non si attesta che sfiducia, o per lo meno diffidenza, contro la funzione del Pubblico Ministero, e per questo sento dovere di oppormi ad essa.

La parte civile nel suo significato giuridico normale, come si è sempre saputo fino a ieri, non ha altra funzione processuale che quella di far valere l'azione civile per il risarcimento dei danni derivati dal reato. Io devo rammentare in brevi parole una nozione elementare di diritto processuale: si unisce per ragioni di connessione il giudizio civile sul risarcimento dei danni derivati dal reato, al giudizio penale, e si sottopone allo stesso giudice penale, che deve punire il reato, la domanda del privato che è stato leso nei suoi diritti personali o patrimoniali, perchè con la medesima sentenza si liquidino i danni o almeno si condannano al risarcimento dei danni, salvo liquidazione in sede separata.

Quale danno possono subire le Società protettrici degli animali per un eventuale caso di contravvenzione, per un eventuale caso di violazione dell'art. 491? Quale azione civile propria possono esse esercitare davanti ai magistrati?

Facciamo l'ipotesi di un reato qualunque; quando il reato è stato commesso, e la parte lesa non si è presentata in giudizio penale, o non si è costituita parte civile, e la condanna è stata pronunciata a carico del reo, la parte lesa ha azione davanti al tribunale civile per far condannare il colpevole al risarcimento dei danni, indipendentemente dall'essere o non comparsa in giudizio penale.

Essa spiega tale azione nella stessa qualità giuridica per cui le è dato costituirsi parte civile nel giudizio penale. Or chi potrebbe sostenere che le Società protettrici di animali, nel caso di una condanna per contravvenzione a questa legge, qualora non si siano costituite parte civile, avrebbero azione civile autonoma per il risarcimento dei danni?

Quindi non si tratta della parte civile nel senso classico, universale e costantissimo di

questa parola; ma nell'art. 8 si introduce una qualità nuova di parte aggiunta al Pubblico Ministero, come accusatrice, e quindi non parte civile ma parte pubblica, a cui in senso metaforico è dato il nome improprio di parte civile.

Io non credo che l'autorità giudiziaria, sia nel ramo giudicante che nel ramo requirente che ho l'onore di rappresentare, meriti l'implicita censura di non sapere o volere adempiere i suoi obblighi che il testo di questo articolo le infligge, e soprattutto credo che non sia opportuno di alterare la nozione giuridica acquisita e secolarmente pacifica dell'istituto della parte civile per trasformare questo in una funzione del tutto diversa da quella che la storia e il significato giuridico le assegnano; e sono lieto che l'on. guardasigilli sia presente, perchè la sua parola, se vorrà portarla, non potrà che confortare la mia tesi.

Ma domando al ministro dell'interno e all'on. relatore se le osservazioni che il progetto ha suscitato, se queste poche che io, così all'improvviso, trascinato dall'interesse della discussione giuridica, mi sono permesso di fare, non abbiano un qualche valore per consigliare di sottoporre a nuovo studio l'argomento del disegno di legge.

Non formulo una proposta sospensiva, con la quale mi parrebbe di venir meno al riguardo dovuto all'Ufficio centrale, che conta così egregie ed autorevoli persone nel suo seno; domando al Governo o all'Ufficio centrale se non credano nella loro saviezza di trovare essi una via di uscita per cui il progetto di legge possa essere rimandato e fatto oggetto di nuovi studi, in guisa da evitare le incongruenze e le violazioni ai principii giuridici che manifestamente vi si contengono, ed anche corroggere le dissonanze evidenti fra le varie sue disposizioni.

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Il disegno di legge, che oggi si discute innanzi al Senato, non è opera dei ministri attuali, ma del Ministero precedente. Il Ministero attuale ha però consentito assai di buon grado che questo disegno di legge venisse in discussione dinanzi al Senato, rite-

nendo che, anche in questa materia, qualche cosa vi sia da fare, principalmente a scopo educativo, per il nostro popolo. Infatti, come ben disse il senatore Barzellotti, in Italia si assiste frequentemente a spettacoli di maltrattamento di animali, che non depongono a favore dell'educazione del nostro popolo e non ci mettono in buona luce rispetto agli stranieri che vengono in Italia; per conseguenza rimane dimostrata la insufficienza della legge attualmente in vigore. Il Codice penale ha una disposizione molto generica: « Chiunque incrudelisce verso animali o, senza necessità, li maltratta ovvero li costringe a fatiche manifestamente eccessive, è punito con l'ammenda sino a lire cento.

« Alla stessa pena soggiace colui il quale, anche per solo fine scientifico o didattico, ma fuori dei luoghi destinati all'insegnamento, sottopone animali a esperimenti tali da destare ribrezzo ».

Come osserva il relatore nella sua relazione, la prima parte di questo articolo del Codice penale, per esempio, non si applicò al caso di accecamento di animali; e noi tutti sappiamo che in molti luoghi si sogliono accecare gli uccelli che si mettono in commercio, perchè dicono che quando sono ciechi cantano meglio. E questo non è certamente uno spettacolo che giovi all'educazione morale del nostro popolo.

La disposizione dell'art. 1, che spiega più ampiamente i diversi modi di maltrattamento di un animale, può giovare anche al popolo che in queste leggi vede quali sono veramente gli atti proibiti.

La formula generica del Codice penale di « incrudelire » forse non è sufficientemente istruttiva anche per le autorità che devono applicarla.

Aggiungo poi che la seconda parte di questo articolo del Codice penale non si occupa del maltrattamento dell'animale, ma solo del ribrezzo che l'esperimento fatto su di esso produce nel pubblico. Il Senato sarà persuaso, come lo sono io, che bisogna curare che questo maltrattamento non avvenga e non soltanto che non avvenga in pubblico in modo da destare ribrezzo.

Quanto alle singole disposizioni, noi siamo in mezzo a due correnti; c'è il sentimento, comune a tutti, di evitare il maltrattamento degli

animali; c'è la cura necessaria, inevitabile degli interessi della scienza.

Su questo secondo punto non ci può essere dubbio; nessuno intende proibire ciò che è necessario per la scienza. In questo ordine di idee sarei un po' dell'avviso del senatore Luciani ed altri, che sia assai difficile fare il regolamento di cui si parla nell'art. 10.

Per quanto riguarda detto articolo, il determinare le modalità per l'esecuzione di siffatti esperimenti scientifici, credo che sia una cosa assolutamente impossibile, perchè bisognerebbe che la scienza fosse già arrivata all'ultimo suo progresso, in modo che potesse dire: gli studi scientifici non si possono fare che in questo modo, ed allora sarebbe inutile farli.

Credo dunque che il predisporre in un regolamento il modo con cui gli esperimenti scientifici si debbon fare sarà cosa assolutamente inattuabile, perchè bisognerebbe sapere fin d'ora ciò che sarà scoperto in avvenire con questi esperimenti.

Sono pertanto dell'avviso che senza alcun pericolo si possa sopprimere questa disposizione, perchè in realtà io (incompetentissimo in questa materia) non solo non sarei capace di fare il regolamento, ma nemmeno saprei bene a chi rivolgermi per sapere in che modo il regolamento si possa fare. Ritengo parimenti che si possa sopprimere l'art. 8, di cui ha parlato il senatore Mortara, perchè realmente è un atto di pura diffidenza verso il Pubblico Ministero l'autorizzare queste Società protettrici degli animali a costituirsi parte civile. La parte civile, come egli disse molto opportunamente, è l'interesse che chi è offeso da un reato ha di chiedere il risarcimento dei danni nello stesso procedimento penale. Chi è che deve avere il risarcimento finale in questo fatto io non lo vedo.

Quindi anche questo articolo si potrebbe benissimo sopprimere.

Io ritengo invece che in questo argomento si possa opportunamente fare qualche cosa che dia una definizione più ampia dei modi nei quali si può commettere il reato di maltrattamento verso gli animali, e sia opportuno, per norma anche degli agenti della forza pubblica, ai quali è affidata la vigilanza su coloro che commettono questi reati. Quanto alla disposizione per autorizzare le Società protettrici degli animali ad erigersi in enti morali credo ci

siano ragioni molto serie per farlo. Intanto, se sono erette in ente morale, possono possedere e possono avere i mezzi, col loro patrimonio, di pagare gli agenti che vegliano per l'esecuzione della legge. Io ritengo quindi che il favorire la costituzione di queste Società, che hanno, non solo lo scopo di reprimere un reato, ma anche quello di imprimere nelle nostre popolazioni sentimenti di civiltà, possa essere utile; e ritengo quindi che, ridotta la legge entro questi confini, essa non dovrebbe trovare ostacolo da parte del Senato.

Io non sono, ripeto, l'autore di questo disegno di legge; l'ho esaminato con la più completa imparzialità e credo che sarebbe opportuno mantenerne quella parte che può condurre a reprimere reati già previsti dal Codice penale ed infondere nelle nostre popolazioni sentimenti di educazione e di civiltà, che non sono mai troppo sviluppati.

TORRIGIANI FILIPPO, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TORRIGIANI FILIPPO, *relatore*. Comincio innanzi tutto col ringraziare il senatore Barzellotti del suo autorevole consenso al presente progetto di legge e delle cortesie parole che ha voluto pronunciare a proposito della mia relazione.

Al senatore Luciani risponderò che se io nella relazione ho citato qualche opinione degli antivivisezionisti, l'ho fatto perchè credevo bene mettere innanzi al Senato l'intera questione, ma per concludere che anche i più feroci antivivisezionisti non potevano a meno di riconoscere la necessità della vivisezione.

Debbo poi dichiarare che nè la Commissione, nè io abbiamo mai creduto possibile regolamentare gli esperimenti di vivisezione che si eseguono nei laboratori delle Università, affidandosi alla coscienza degli scienziati.

Il regolamento, di cui all'art. 10, aveva per scopo di determinare con quali condizioni e garanzie dovevano e potevano essere dati quegli speciali permessi a persone estranee all'insegnamento per facultizzarle ad esercitare la vivisezione, e perchè fossero date tutte le garanzie che questa vivisezione fosse fatta seriamente e per scopi scientifici.

Ma per togliere ogni dubbio in proposito mi associo di tutto cuore alla proposta del Presi-

dente del Consiglio di sopprimere l'ultimo comma dell'art. 10.

L'on. senatore Garofalo ha citato a questo proposito le disposizioni della legge inglese; ma tutti sanno, che esse non hanno avuto nessuna pratica applicazione e che non v'è forse paese del mondo dove si faccia più largo uso della vivisezione che in Inghilterra.

Del resto, ripeto, è assolutamente impossibile prescrivere il come deve essere fatto l'esperimento; se il cane deve essere anestetizzato e sacrificato prima che si risvegli; che non possano essere fatti due volte gli esperimenti sullo stesso animale, mentre spesso è necessario ripetere appunto l'esperimento sopra lo stesso animale, farlo guarire, per vedere l'effetto dell'esperimento eseguito sopra di lui.

Ad ogni modo, la Commissione è perfettamente nell'ordine di idee del Presidente del Consiglio, e lo ha dimostrato nel volere, cioè, aggiunta nel primo articolo la parola *inutili*, là dove si dice dei maltrattamenti, appunto perchè non sia possibile dare a questa legge una estensione maggiore di quella che crediamo debba esserle data.

Vogliamo proibire lo inutili crudeltà - non altro -. Altrimenti si potrebbe giungere a credere proibita la pesca, la caccia ed una quantità di altre necessità della vita che ci obbligano a sottoporre gli animali a non piacevoli operazioni, come la castrazione e la uccisione.

Credo quindi che la Commissione sia rimasta nei termini precisi cercando di raggiungere specialmente lo scopo della ragione educativa perchè crediamo che in un paese, dove la delinquenza di sangue è tanto frequente, appunto l'abituare il bambino a vedere davanti a sé spettacoli, specialmente sulla pubblica via, di crudeltà inflitte agli animali possa aver una influenza dannosa per la educazione.

Accetto, in nome della Commissione centrale, sia la soppressione dell'ultima parte dell'articolo 10, sia la soppressione dell'art. 8. A riguardo anzi di quest'ultimo, avevo già accennato nella mia relazione alla possibilità di sopprimerlo senza danno per la legge.

PRESIDENTE. Prima di proseguire nella discussione, ricordo che vi è una proposta di sospensiva dell'onor. Mortara.

MORTARA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MORTARA. Ho dichiarato che non facevo una formale proposta sospensiva, per un doveroso riguardo all'Ufficio centrale e rimettevo al senno di esso e del Governo il vedere se fosse opportuno sottoporre le disposizioni del disegno di legge a nuovo studio.

Ho già avuto qualche soddisfazione pel risultato conseguito dalle mie parole, giacchè ho ottenuto che l'art. 8 sia messo in disparte.

Dovrei nondimeno insistere in altre osservazioni specie sugli articoli 1, 3, 5 e 6. Se l'Ufficio centrale ed il Governo non credono di differire l'esame di questo disegno di legge, mi riservo di prendere la parola nella discussione dei singoli articoli e non faccio alcuna proposta di sospensiva.

LUCIANI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LUCIANI. Seguendo l'ordine delle idee svolte dall'onor. preopinante, credo che una volta ammessa (ciò che sembra incontri il consenso generale), l'abolizione dell'art. 8, ne segue che anche l'art. 2 debba essere facilitato. Io non trovo alcun vantaggio di accordare la personalità giuridica alle Società protettrici degli animali ogni qualvolta esse non possano costituirsi parte civile nei processi dipendenti dalle loro denunce per i maltrattamenti agli animali da esse accertati. Io credo che sia logico e quasi inevitabile, una volta abolito l'art. 8, falcidiare altresì l'art. 2. È una questione giuridica in cui mi dichiaro completamente incompetente. Mi sembra però che questa sia una conseguenza logica dell'abolizione dell'art. 8.

Ed allora, che cosa rimane, una volta abolite queste disposizioni, del disegno di legge?

L'illustre Presidente del Consiglio ha dimostrato con lucidissima parola come l'art. 491 del Codice penale già contempli lo scopo che la presente legge si propone; ha solamente aggiunto che però non ha voluto non accettare questo disegno di legge, iniziato dal suo predecessore, perchè il precisar meglio i casi in cui si fanno questi maltrattamenti e si perpetrano impunemente senza che nessuna autorità se ne preoccupi e reclami per la sanzione dell'art. 491, può esser utile.

Ma a me sembra che con una circolare ai procuratori del Re, con la quale li si richiami alla più stretta osservanza dell'art. 491, si potrebbe raggiungere in modo molto più semplice

questo scopo, senza farne oggetto di una legge speciale, che io dichiaro, per il complesso delle ragioni svolte da me, dal collega Fano, dall'onorevole Mortara e per quello che ha dichiarato l'illustre Presidente del Consiglio dei ministri, sia perfettamente inutile. Avrei perciò accettato di gran cuore la sospensiva: mi riservo ad ogni modo di votare contro questo disegno di legge.

DEL GIUDICE. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DEL GIUDICE. La conclusione a cui èvenuto l'onorevole senatore Luciani, che cioè dall'abolizione dell'art. 8, la quale pare si ammetta senza contrasto, ne venga anche quella dell'art. 2, mi sembra giuridicamente inesatta. Perocchè il sopprimere l'art. 8 vorrebbe dir questo: che nelle Società protettrici degli animali non si ravvisa quell'interesse specifico che possa giustificare la loro costituzione di parto civile. Ma, riguardo poi alla personalità civile, della quale possono essere investite siffatte Società, è un'altra cosa.

La personalità giuridica non si attribuisce soltanto per la facoltà di costituirsi parte civile nei giudizi, ma si determina altresì per altri scopi. Ne accenno uno: la personalità civile di una Società assicura meglio i mezzi materiali di esistenza; l'assicura meglio che non quando manchi tale qualità, come ad esempio essa può acquistare, può essere oggetto di disposizioni testamentarie, può essere onorata da legati, ecc.

Quindi non vi è alcuna connessione necessaria e logica tra l'art. 8, che si può ammettere benissimo sia cancellato, e l'art. 2 che riguarda la concessione della personalità giuridica a queste Società.

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Mi permetto osservare al senatore Luciani, il quale invocò quasi la mia testimonianza, che io non dissi essere inutile la costituzione in ente morale, ove fosse abolito l'articolo 8; tutt'altro. In primo luogo, come ha osservato il senatore Del Giudice, e come avevo accennato anch'io, le Società costituite in ente morale possono possedere validamente, mentre non essendo costituite in ente morale, non possono nè acquistare, nè possedere.

Aggiungo che, se queste Società non sono costituite in ente morale, non possono invocarsi garanzie di vigilanza da parte del Governo; inoltre non si potrebbe dare ai loro agenti la qualità di agente di pubblica sicurezza, come prescrive l'art. 7. Ciò ha grandissima importanza, perchè quando un agente ha la qualità di agente di pubblica sicurezza, il suo verbale fa fede in giudizio fino a prova in contrario ed è uno degli elementi più efficaci che possano aversi per la repressione di tali reati. Queste guardie prestano giuramento dinanzi al pretore.

Aggiungo che con l'art. 9 si devolve a beneficio di queste Società una parte delle ammende alle quali vengono condannati i colpevoli di maltrattamenti verso gli animali, la qual cosa non si potrebbe fare se queste Società non avessero una personalità giuridica.

Dire che queste disposizioni siano diventate inutili, perchè è abolito l'art. 8, sarebbe dire cosa giuridicamente non esatta.

Ecco le ragioni per le quali io mi ero limitato a proporre l'abolizione dell'art. 8 e non avevo contrastato le altre parti della legge.

PRESIDENTE. Se nessun altro chiede di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

#### Giuramento del senatore Marinuzzi avv. Antonio.

PRESIDENTE. Essendo presente nelle sale del Senato il nuovo senatore Marinuzzi avv. Antonio, i cui titoli furono già convalidati dal Senato, prego i senatori Todaro o Inghilleri di volerlo introdurre nell'Aula per la prestazione del giuramento.

(Il senatore Marinuzzi viene introdotto nell'Aula e presta giuramento nella consueta formula).

PRESIDENTE. Do atto al signor Antonio Marinuzzi del prestato giuramento, lo proclamo senatore del Regno ed entrato nell'esercizio delle sue funzioni.

#### Chiusura di votazione.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione e prego i signori senatori segretari di procedere alla numerazione dei voti.

(I senatori segretari numerano i voti).

Hanno pre o parte alla votazione i senatori: Annaratore, Astengo.

Baccelli, Balestra, Barracco Giovanni, Bar-

zellotti, Basile, Biscaretti, Blaserna, Bonasi, Boncompagni-Ludovisi, Borgatta, Bruno.

Camerano, Cavasola, Cefaly, Cencelli, Chiesa, Cruciani-Alibrandi.

D'Alife, Dalla Vedova, Dallolio, De Cesare, De Cupis, Del Giudice, De Sonnaz, Di Brazza, Di Brocchetti, Di Broglio, Di Carpegna, Di Prampero, Di San Giullano, Di Terranova, Doria Pamphili, De Blasio.

Fabrizi, Faina Eugenio, Falconi, Fano, Filomusi-Guelfi, Finali, Fiocca, Fortunato.

Garavetti, Garofalo, Gherardini, Giordano Apostoli, Giorgi, Guala, Gualterio, Grenet.

Inghillieri.

Lojodice, Luciani, Lanciani.

Malaspina, Malvano, Manassci, Martinez, Massarucci, Maurigi, Mazza, Mazzioti, Mazzolani, Mazzoni, Mole, Monteverde, Morra.

Passerini, Pedotti, Perla, Petrella, Piaggio, Polacco, Ponza.

Quarta.

Ridolfi, Riolo, Ruffo.

Salvarezza, Scaramella-Manetti, Schupfer, Simondo, Solinas-Apostoli.

Taiani, Tarditi, Taverna, Tiepolo, Todaro, Tommasini, Torrigiani Filippo, Torrigiani Luigi.

Vaccaj, Veronese, Vacca, Vittorelli.

Zappi.

#### Ripresa della discussione

PRESIDENTE. Continuiamo ora nella discussione del disegno di legge per la protezione degli animali, e passeremo all'esame degli articoli che rileggo:

#### Art. 1.

Ai sensi dell'art. 491 del Codice penale sono proibiti gli atti crudeli su animali, e specialmente l'impiego di animali che per vecchiezza, ferite o malattie non sono più idonei a lavorare, il loro abbandono, i giuochi che importino strazio di animali, le sevizie sul trasporto del bestiame, l'acceccamento degli uccelli ed in genere le inutili torture per lo sfruttamento industriale di ogni specie animale.

I contravventori saranno puniti e termini del citato art. 491 del Codice penale.

LUCIANI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

LUCIANI. A me sembra che su questo articolo vi sia da fare alcune osservazioni.

Per esempio, l'articolo proibisce tutti i giuochi che importino strazio di animali. Tra questi giuochi c'è anche il tiro al piccione, anzi questo è un caso tipico.

Ora, il tiro al piccione l'ho visto fare in Germania su vasta scala anche nei paesetti, ed è un esercizio che serve ad addestrarsi al tiro ed ha un carattere sportivo, ginnastico e, diciamo anche, militare. Ora parlando di giuochi che importano strazio agli animali io credo si voglia alludere propriamente a questo, perchè non conosco altri giuochi in Italia in cui si faccia strazio degli animali.

Seguono poi le sevizie nel trasporto del bestiame; e poi l'acceccamento degli uccelli. Ma l'acceccamento non si fa mica per divertimento. Tutti i cacciatori sanno che si accecano i fringuelli perchè cantino. L'acceccamento non crediate che sia un'operazione molto dolorosa, perchè si può fare colla punta rovente di un ago infisso nella cornea che immediatamente rende opaca la lente sottostante, che produce la cecità completa.

Gli uccelli provano lo stesso dolore istantaneo che produrrebbe il toccamento di una punta rovente sulla cute dell'uomo che è tanto più sensibile della cornea dell'uccello. Ora qual'è lo scopo dello acceccamento dei fringuelli? Non mi fo qui paladino dei cacciatori, ma è certo che la caccia col così detto roccolo o paretaio si dovrebbe smettere, se non vi fosse il canto d'amore dei fringuelli ciechi, che induce gli uccelli di passaggio a soffermarsi nel paretaio. (*Oh, oh, si vide*).

Dopo accecati questi uccelli si tengono in un ambiente chiuso ed oscuro, perchè dopo l'operazione hanno ancora la sensazione del chiaro e dello scuro, solamente non veggono l'immagine degli oggetti. Quando dall'oscuro si conducono all'aperto per far da richiami, allora cominciano a cantare come se fosse primavera. Dico questo non perchè io sia cacciatore (mi sarebbe mancato il tempo di diventarlo), ma perchè l'approvare l'articolo così come è, porterebbe praticamente alla conseguenza di far smettere quella caccia che è nota col nome di roccolo e che produce all'erario un provento non indifferente, perchè per avere la licenza di cacciare col paretaio si

pagano non so se 50 o 60 lire all'anno. E non è neanche uno sport dannoso, poichè mentre la caccia coi lacci distrugge gli uccelli e fa danno all'agricoltura, essendo gli uccelli in genere inattivatori, invece la caccia col roccolo (e me lo sa dire il collega Di Brazzà qui presente) è quasi innocua riguardo alle specie, perchè anche nelle giornate più favorevoli di grande passaggio di uccelli emigranti, non è mai molto cospicua la quantità degli uccelli che si catturano.

MORTARA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MORTARA. Non entrerò nella questione tecnica venatoria del paretajo, che potrebbe condurre alla soppressione di un inciso in questo articolo di legge; d'altronde ho il dispiacere di annunciare all'onor. Luciani che è già giurisprudenza stabilita (ed è anche questo un motivo del mio dubbio che l'articolo raggiunga l'effetto contrario a quello che si propone) per sentenze della stessa Corte di cassazione, oltre che dei tribunali minori, che l'accecamento degli animali preveduto da questo articolo sia un reato previsto e punito dall'art. 491 del Codice penale. Si vede da ciò come l'art. 491 abbia veramente una elasticità di applicazione abbastanza umanitaria per non essere necessario di ampliarla con disposizioni nuove, almeno in questa parte.

Tuttavia insisto nel sostenere che qualora si voglia ampliarne il significato bisogna adottare una formola diversa da quella proposta nell'art. 1 ora in discussione.

Io faccio preghiera tanto all'onorevole relatore quanto all'onor. ministro dell'interno perchè almeno accolgano una mia modestissima proposta, quella cioè di mutare le prime due parole dell'articolo. Quando un testo di legge, che si riferisce ad un altro, si dice: « Ai sensi dell'articolo *tot* sono puniti » ecc., diamo esca agli avvocati di sostenere che quelli specificati da quest' articolo sono i soli casi di maltrattamento di animali, mentre che nostro proposito è di indicarne alcuni in più, per il dubbio che la giurisprudenza non li comprenda nell'articolo del Codice penale.

La logica vuole quindi che si dica: « Salvo quanto è disposto nell'art. 491 » ecc., od altra simile espressione, in modo da lasciare alla giurisprudenza la facoltà di interpretare sem-

pre l'art. 491 con quei criteri che crederà più opportuni, attingendoli da ragioni di diritto, di umanità e di educazione.

Ripeto che questo è un adattamento a cui io mi accomodo perchè non voglio fare opposizione troppo viva.

Avrei stimato meglio di non parlare affatto di interpretazione dell'art. 491; ma, se mai, mi sembra opportuno di correggere la dizione dell'art. 1 di questa legge in modo che risulti chiaro che si tratta di una interpretazione estensiva non restrittiva.

TORRIGIANI FILIPPO, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TORRIGIANI FILIPPO, *relatore*. Circa la questione sollevata dall'onor. Luciani, relativa ai giuochi proibiti, ne rammenterò uno perchè se ne è parlato tanto pochi giorno or sono: la corrida dei tori. Vi è anche il combattimento dei galli, che si usa largamente in Inghilterra, nonostante la estrema sensibilità delle donne inglesi per i tormenti agli animali.

Quanto al tiro al piccione e ad altri sport di tal genere, la minoranza della Commissione avrebbe voluto includerli fra i giuochi proibiti; ma la maggioranza dell'Ufficio non ha creduto entrare in quella via che potrebbe condurci a proibire molte forme di caccie...

LUCIANI. Non la caccia al piccione, il tiro al piccione.

TORRIGIANI FILIPPO, *relatore*. Ma dove è, onor. Luciani, la differenza fra caccia e tiro? Il risultato sostanzialmente, nei riguardi dell'animale, è identico. Il piccione viene colpito e ucciso, senza essere tormentato nell'un caso e nell'altro.

Circa la questione dell'accecamento degli uccelli il senatore Mortara ha rammentato che il pretore di Arezzo, dopo molte incertezze dei tribunali, ha finito per condannare a 100 lire di multa un acciecatore di uccelli, e che la Corte di cassazione di Roma ha confermata la sentenza. Quindi si tratta di cosa ormai passata in cosa giudicata e non si fa che confermarla. Io non lo posso assicurare in modo positivo, ma non credo che senza uccelli accecati, non ci saranno più nè paretai nè roccoli, nè tesse; si afferma da molti che gli uccelli ciechi non sono assolutamente indispensabili. I richiami ciechi hanno il vantaggio di cantare

di più perchè, come diceva il collega Luciani, trovandosi all'aria aperta, sentendo l'effetto dell'aria, mentre in generale sono tenuti rinchiusi, credono di essere in primavera e cantano.

Ma questo risultato si ottiene anche con gli uccelli alluminati, purchè tenuti al buio e messi fuori solo al momento della tesa.

Se poi l'essere ciechi sia un godimento per gli uccelli, è un'altra questione. Io ho inteso molti uccelli ciechi cantare nei parati, ma nessuno di essi mi ha fatto questa confidenza (*si ride*). È certo che l'accieciamento è una crudeltà che si ritiene inutile, e noi abbiamo creduto di dovere confermare la proibizione di questa crudeltà.

Quanto alla proposta Mortara, poichè mi sembra che il ministro l'accetti...

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Il Governo l'accetta.

TORRIGIANI FILIPPO, *relatore*. ...dichiaro che anche noi l'accettiamo, perchè con essa non si fa che chiarire meglio il concetto dell'Ufficio centrale.

PRESIDENTE. Prego l'onor. Mortara di voler precisare la sua proposta.

MORTARA. La proposta mia sarebbe questa, di dire: «salvo il disposto dell'articolo 491» e mantenere il resto dell'articolo.

POLACCO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

POLACCO. Ho chiesto la parola per una questione di pura forma. A me pare che si potrebbe omettere questa formula iniziale «salvo il disposto dell'articolo 491» ecc. È formula adoperata per le riserve; parrebbe quindi che l'articolo 491 contenesse qualche cosa di diverso, mentre qui si tratta invece di casi che ricadono sotto lo stesso articolo, tantochè sarebbe più esatto dire: «fermo» anzichè «salvo». Ma io direi semplicemente: «Sono proibiti gli atti crudeli» ecc. Mantenendo poi la dizione finale del capoverso «I contravventori saranno puniti a termini dell'articolo 491 del Codice penale», si farebbe di codesto articolo un sufficiente richiamo.

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Io preferirei la formula del senatore Mortara anche per far salva tutta la giu-

risprudenza che finora si è svolta nella interpretazione di questo articolo. Non credo bene far getto di tutta la scienza giuridica che si è già affermata con le sentenze finora proferite su questo argomento. Io sarei quindi d'avviso che si potesse dire: «Fermo il disposto dello articolo 491» e lasciare il resto dell'articolo come è.

MORTARA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MORTARA. Non ho nessuna difficoltà di accettare la dizione proposta dall'onor. Presidente del Consiglio, vale a dire di mantenere la formula: «Fermo il disposto dell'art. 491 del Codice penale», ed aggiungere poi: «Sono specialmente proibiti...», ecc.

(*Segui di assenso*).

MORTARA. ...Così sarebbe perfezionata la formula.

CAVASOLA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CAVASOLA. Esaurita, come mi pare, di pieno accordo la parte formale dell'articolo, io mi decido a prender la parola in seguito allo scambio di idee e di parole avvenute tra l'onorevole Luciani e l'onorevole relatore e precisamente per quanto riguarda i maltrattamenti e le sevizie degli animali in occasione di giuochi.

Signori colleghi, si dice, o forse non è completamente esatto, che il progetto di legge sia stato presentato principalmente sotto la spinta del desiderio di educare, di migliorare l'educazione del sentimento delle classi popolari. Ora se così è io non faccio distinzioni, o ne faccio una in senso inverso, tra le sevizie per sfruttamento industriale, e le sevizie o le uccisioni a scopo di divertimento.

Come educazione popolare, per me, è difetto assai peggiore il tiro al piccione (divertimento per signori), del maltrattamento del povero asinello che per gli anni e per il cattivo nutrimento s'enta a portare la soma od a trascinare il carro. Questo fatto è sovente il prodotto della necessità, l'esponente di uno stato di miseria, su per giù, molte volte comune al conduttore ed alla bestia condotta; e sulla massa popolare può anche il maltrattamento in tali condizioni produrre un effetto diverso dall'incitamento a crudeltà. Ma l'uccisione di quattro o cinquecento piccioni, l'uno di seguito all'altro, per puro spasso, non è un cattivo mezzo



di educazione? Lo è, per me, grandissimo. E dopo questa legge varrà anche ad insegnare che vi sono dei privilegiati, i quali, per loro divertimento, senza alcuna utilità, senza nemmeno la scusa del procacciarsi un cibo, più o meno prelibato, distruggono in una giornata, come gara tra di loro a chi ammazza di più, tre o quattrocento piccioni od altri consimili esseri innocui, senza incorrere in alcuna responsabilità, nè molestia.

Io perciò intendo si specifichi che nella proibizione della legge sono compresi tutti codesti giuochi che formano oggetto di gare, così dette sportive, ma che in sostanza sono vere macellerie.

TORRIGIANI FILIPPO. Domando di parlare.  
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TORRIGINI FILIPPO, *relatore*. Come ho già detto, a me pare che in questo modo si allarghi troppo la portata di questa legge. Se si dice « a scopo di divertimento » allora bisognerebbe proibire la caccia, la caccia alle quaglie, ai fagiani: o se si va avanti in quest'ordine di idee bisogna proibire di tirare il collo a un pollo, che è più crudele modo di uccisione in confronto delle fucilate. In questo modo proprio mi sembra che si andrebbe ad una esagerazione eccessiva. Allora, quale maggior tormento di quello sopportato da un pesciolino che, attaccato ad un amo, aspetta vivo che un altro più grosso vada a morderlo ed inghiottirlo per essere preso a sua volta. Ma finiremo per non mangiare più pesci, non mangeremo più polli, più piccioni, più quaglie, più carne di nessuna specie e diventeremo tutti vegetariani! Io dico quindi che dobbiamo tenerci nei limiti fissati dal disegno di legge e proscrivere solo i maltrattamenti *inutili*, nel senso assoluto della parola.

L'Ufficio centrale quindi non accetta l'emendamento del senatore Cavasola.

PRESIDENTE. Persiste l'onor. Cavasola nel suo emendamento?

CAVASOLA. Io non voglio fare la difesa della caccia; ma, ad ogni modo, la caccia agli animali, in stato di piena libertà, è una cosa molto diversa dall'organizzazione del tiro al piccione, alla quaglia o ad altri uccelli, prima ingabbiati e poi mediante determinati apparecchi meccanici disposti in modo, che tirando una funicella, l'animale, rimasto libero, vola e, non il cacciatore, ma colui che si esercita al

tiro, come sparerebbe su un bersaglio, senza altro scopo o utilità sua, uccide, trenta, quaranta, cento animali, dei quali non sa che farsi. Questa è una uccisione per mero e puro gusto di uccidere, e credo sia un pessimo esempio. Quindi io insisto che si aggiungano in fine del comma le parole « o per scopo di divertimento ».

PRESIDENTE. Domando se l'emendamento del senatore Cavasola è appoggiato.

(È appoggiato).

PRESIDENTE. Come il Senato ha udito, l'onorevole senatore Cavasola ha presentato un emendamento al primo comma dell'art. 1 consistente nell'aggiunta, alla fine del comma stesso, delle parole: « o a scopo di divertimento ».

Questo emendamento non è accettato dall'Ufficio centrale.

Domando all'onorevole Presidente del Consiglio se lo accetta.

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Il Governo non ritiene necessario l'emendamento proposto dal senatore Cavasola, tanto più che esso non raggiungerebbe lo scopo che egli si propone, perchè, aggiunto in questa parte dell'articolo, direbbe che sono proibite le inutili torture. Ora, nel caso fatto dall'onorevole Cavasola non si tratterebbe di tortura, ma di semplice uccisione; il che è ben diversa cosa.

CAVASOLA. Ma c'è lo strazio!

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, pongo ai voti l'emendamento proposto dall'onor. senatore Cavasola.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Non è approvato).

PRESIDENTE. Pongo allora ai voti l'intero art. 1 con l'emendamento dei senatori Mortara e Polacco:

#### Art. 1.

Fermo il disposto dell'art. 491 del Codice penale sono specialmente proibiti gli atti crudeli su animali, l'impiego di animali che per vecchiezza, ferite o malattie non sono più idonei a lavorare, il loro abbandono, i giuochi che importino strazio di animali, le sevizie sul trasporto del bestiame, l'accecamento degli uccelli ed in genere le inutili torture per lo sfruttamento industriale di ogni specie animale.

I contravventori saranno puniti a termini del citato art. 491 del Codice penale.

Chi l'approva voglia alzarsi.  
(Approvato).

Art. 2.

Possono conseguire la personalità giuridica le Società protettrici degli animali che si prefiggono tutti od alcuno degli scopi seguenti, o scopi affini:

a) promuovere, anche a mezzo di agenti propri, la più efficace applicazione dell'art. 491 del Codice penale e delle disposizioni stabilite nella presente o in altre leggi o regolamenti dello Stato o dei comuni, riflettenti la protezione degli animali;

b) frenare i mali trattamenti e le eccessive fatiche a cui possono essere assoggettati gli animali, istruendo i conducenti ed i guardiani nella loro arte, e ammaestrando a proporzionare le fatiche alle forze degli animali e a trarne il miglior risultato utile, senza che ne siano debilitati o vessati;

c) educare le popolazioni a non incrudelire verso gli animali, sia col mezzo di pubbliche e popolari conferenze, sia distribuendo opuscoli o stampati, sia concedendo premi agli insegnanti che diano nella scuola speciali istruzioni sulla necessità di proteggere gli animali.  
(Approvato).

Art. 3.

Il conferimento della personalità giuridica alle Società protettrici degli animali e l'approvazione del relativo statuto sono fatte con decreto Reale, previo parere del Consiglio superiore della Sanità pubblica e del Consiglio di Stato.

Alle stesse formalità sarà assoggettata l'approvazione delle successive modificazioni che le Società intendessero apportare ai propri statuti.

(Approvato).

Art. 4.

Le Società protettrici degli animali, già erette in ente morale al momento della pubblicazione della presente legge, saranno ammesse ad usufruire dei vantaggi da essa apportati, purché ne facciano domanda al Ministero dell'interno, trasmettendo una copia nei propri statuti e

quelle altre notizie che venissero richieste circa la loro situazione patrimoniale ed il loro funzionamento.

(Approvato).

Art. 5.

Le Società protettrici degli animali costituite in ente morale dovranno inviare copia dei loro bilanci preventivi e dei loro conti consuntivi al prefetto della provincia.

Ove il prefetto riconosca che per deficienza di mezzi, o per cattiva o negligente amministrazione la Società non possa rispondere ulteriormente allo scopo per cui fu eretta in ente morale, ne proporrà lo scioglimento al Ministero dell'interno.

(Approvato).

Art. 6.

Ricevuta tale proposta, il Ministero dell'interno dovrà anzitutto esaminare se con opportune riforme la Società possa essere posta in grado di ulteriormente funzionare; nel quale caso saranno, anche di ufficio, introdotte nello statuto per decreto Reale le necessarie modificazioni, sentito il Consiglio di Stato. Ove il Ministero riconosca che la Società non possa in alcun modo funzionare, ne promuoverà lo scioglimento per decreto Reale, sentito il Consiglio di Stato.

L'eventuale patrimonio sociale resterà devoluto di diritto alla Congregazione di carità del comune in cui la Società aveva la sua principale sede, o a quell'altra istituzione di beneficenza che fosse designata nello Statuto.

(Approvato).

Art. 7.

Le guardie nominate dalle Società protettrici degli animali saranno riconosciute come agenti di pubblica sicurezza, purché posseggano i requisiti di cui all'art. 81 del regolamento approvato con Regio decreto 26 agosto 1909, n. 666.

Il riconoscimento è fatto dal prefetto con speciale decreto.

Il prefetto potrà altresì revocare il decreto di riconoscimento delle guardie ogni qualvolta venisse a mancare in loro taluno dei requisiti prescritti.

Contro il provvedimento del prefetto è am-

messo ricorso al Ministero dell'interno nel termine di giorni 30.

Le guardie presteranno giuramento innanzi al pretore.

(Approvato).

L'articolo 8 è stato ritirato d'accordo tra l'Ufficio centrale e il Governo.

L'art. 9 diventa quindi l'art. 8; ne do lettura.

#### Art. 8.

Metà delle ammende a cui siano condannati i contravventori alle disposizioni della presente legge o dell'art. 491 del Codice penale, in seguito a denuncia delle guardie delle Società protettrici degli animali, sono devolute alle Società stesse.

(Approvato).

Dell'articolo 10, ora 9, l'Ufficio centrale e il Governo hanno ritirato l'ultimo comma. Quindi l'articolo 9 direbbe così:

#### Art. 9.

Gli esperimenti scientifici su animali viventi, ove non si tratti di quelli eseguiti da docenti o assistenti nelle Università o in altri Istituti scientifici del Regno, o dai sanitari e veterinari addetti ai laboratori e agli uffici governativi potranno essere fatti soltanto da persona munita di speciale licenza da rilasciarsi dal Ministero dell'interno, d'accordo col Ministero della pubblica istruzione. In essa si stabiliranno anche i luoghi dove gli esperimenti potranno essere eseguiti.

La domanda di licenza dovrà essere munita anche della firma del preside della Facoltà di medicina di una Università del Regno.

Chi lo approva si alzi.

(Approvato).

Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

#### Risultato di votazione.

**PRESIDENTE.** Proclamo il risultato della votazione a scrutinio segreto dei seguenti disegni di legge:

Stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1911-12:

Senatori votanti . . . . .	97
Favorevoli . . . . .	87
Contrari . . . . .	10

Il Senato approva.

Disposizioni per gli esami delle scuole elementari, popolari e medie:

Senatori votanti . . . . .	97
Favorevoli . . . . .	83
Contrari . . . . .	14

Il Senato approva.

Maggiori assegnazioni e diminuzioni di stanziamento in alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero di agricoltura, industria e commercio per l'esercizio finanziario 1910-11:

Senatori votanti . . . . .	97
Favorevoli . . . . .	75
Contrari . . . . .	22

Il Senato approva.

Approvazione di maggiori assegnazioni per lire 9,516.41 per provvedere al saldo di spese residue iscritte nel conto consuntivo del Ministero di grazia e giustizia e dei culti per l'esercizio finanziario 1909-910:

Senatori votanti . . . . .	97
Favorevoli . . . . .	86
Contrari . . . . .	11

Il Senato approva.

Approvazione di eccedenza d'impegni per la somma di lire 148.58 verificatasi sull'assegnazione del capitolo n. 5: « Ministero - Spesa d'ufficio » (Spesa facoltativa) dello stato di previsione della spesa del Ministero di grazia e giustizia e dei culti per l'esercizio finanziario 1909-910:

Senatori votanti . . . . .	97
Favorevoli . . . . .	86
Contrari . . . . .	11

Il Senato approva.

Approvazione di eccedenze di pagamenti per lire 41,438.62 verificatesi nel conto consun-

tivo 1909-910 in conto di residui passivi degli esercizi 1908-909 e retro:

Senatori votanti . . . . .	97
Favorevoli . . . . .	85
Contrari . . . . .	12

Il Senato approva.

Provvedimenti a favore delle provincie invase dalle cavallette:

Senatori votanti . . . . .	97
Favorevoli . . . . .	89
Contrari . . . . .	8

Il Senato approva.

Leggo l'ordine del giorno per la seduta di domani alle ore 15.

I. votazione a scrutinio segreto dei seguenti disegni di legge:

Modificazioni all' art. 56 della legge di pubblica sicurezza (norme per l'uso degli apparecchi automatici da giuoco e da trattenimento) (N. 555);

Istituzione di un posto di notaio nel comune di Monte di Procida (N. 523);

Provvedimenti per la protezione degli animali (N. 391).

II. Discussione dei seguenti disegni di legge:

Stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario 1911-12 (N. 578);

Sulla cittadinanza (N. 164);

Provvedimenti per la sistemazione idraulico-forestale dei bacini montani, per le altre opere idrauliche e per le bonificazioni (N. 348-B);

Contributo dello Stato alla previdenza contro la disoccupazione involontaria (N. 370).

La seduta è sciolta (ore 18.30).

Licenziato per la stampa il 19 giugno 1911 (ore 15).

AVV. EDOARDO GALLINA

Direttore dell'Ufficio dei Ricordi delle sedute pubbliche.

## DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO NELLA TORNATA DEL 13 GIUGNO 1911

### Disposizioni per gli esami delle scuole elementari, popolari e medie.

#### Art. 1.

Gli esperimenti bimestrali e trimestrali prescritti dal regolamento legislativo, approvato con Regio decreto 13 ottobre 1904, n. 593, sono aboliti.

Nelle scuole elementari e popolari alla fine di ogni bimestre, e nelle scuole secondarie alla fine di ogni trimestre, si assegnerà, nel modo che sarà determinato col regolamento, a ciascun alunno, per ciascuna materia, un numero di punti da zero a dieci secondo il profitto accertato; analoga assegnazione di punti sarà fatta per la condotta tenuta dall'alunno.

#### Art. 2.

La promozione alla quarta classe del ginnasio, alla seconda dell'Istituto tecnico, il compimento, la maturità e la licenza si ottengono soltanto per esame. Nel classificare le prove di esame si deve tener conto del valore intellettuale e morale dimostrato dall'alunno durante l'anno scolastico.

La promozione alle altre classi è conferita senza esame nelle materie nelle quali l'alunno abbia ottenuto nell'anno una media di punti bimestrali e trimestrali, secondo l'art. 1, non inferiore a sette decimi, se appartiene alle scuole elementari e popolari o alle prime due classi delle scuole medie di primo grado, non inferiore a otto decimi nei rimanenti casi.

La media di condotta necessaria pel conseguimento della promozione senza esame è, in tutti i casi, di almeno otto decimi.

Il Governo del Re ha facoltà d'istituire per regolamento esami di semplice graduazione per gli alunni promossi senza esame.

#### Art. 3.

Gli esami hanno luogo in due sessioni, l'una estiva al termine dell'anno scolastico e l'altra autunnale al principio di questo.

L'alunno è ammesso agli esami di promozione della sessione estiva soltanto per le materie, nelle quali o abbia riportato una media di almeno cinque decimi dei punti bimestrali o trimestrali assegnati, secondo l'art. 1, pel profitto nello studio, o abbia ottenuto almeno punti sei nell'ultimo bimestro o trimestre, e abbia in ogni caso una media in condotta di almeno sette decimi.

#### Art. 4.

Nelle scuole medie il candidato riprovato negli esami di un anno è ammesso a sostenere gli esami stessi nelle sessioni di un altro anno soltanto. L'alunno può essere iscritto alla stessa classe soltanto per due anni.

Per motivi eccezionali il Consiglio dei professori con deliberazione motivata, inappellabile, a maggioranza dei quattro quinti dei membri presenti, può consentire la iscrizione o l'esame per un terzo anno.

#### Art. 5.

I candidati agli esami di promozione alla quarta classe ginnasiale o alla seconda d'istituto tecnico e i candidati alla licenza dal ginnasio o dal liceo o alla licenza dalla sezione fisico-matematica dall'istituto tecnico, i quali siano stati riprovati soltanto in due materie, che non siano l'italiano e la storia, possono

conseguire la dichiarazione d'idoneità o la licenza limitate.

Tale dichiarazione d'idoneità e tale licenza limitate possono essere conferite soltanto con voto unanime della Commissione esaminatrice. Esse sono, agli effetti legali, parificate al certificato di promozione alla classe superiore o alla licenza ordinaria, ma non danno diritto a proseguire gli studi nel ginnasio, nel liceo o nella sezione fisico-matematica dell'istituto tecnico o all'ammissione all'Università e agli istituti universitari.

#### Art. 6.

I capi degli istituti governativi e pareggiati d'istruzione media di ogni provincia si riuniscono in adunanze generali sotto la presidenza del provveditore agli studi, di regola due volte l'anno, per prendere accordi sugli esami, sulla distribuzione della scolaresca fra i vari istituti dello stesso ordine, sugli orari, sulle norme comuni da seguire e sui provvedimenti generali da adottare in materia didattica e disciplinare, sulle proposte da presentare al Ministero intorno alle classi aggiunte ed all'assegnazione di esse o per conferire e discuterò sui bisogni comuni ai vari istituti della sede e della provincia.

Si potranno tenere anche adunanze parziali di capi istituti dello stesso ordine di scuole.

Alle riunioni sono invitati anche i presidenti delle giunte di vigilanza sugli istituti tecnici e nautici.

Ai capi d'istituto per tali riunioni spetta il rimborso delle spese di viaggio, a norma del regolamento. Ai capi d'istituti pareggiati tale rimborso è dovuto dall'ente che mantiene la scuola.

#### Art. 7.

Sono abrogati gli articoli 2 della legge 28 luglio 1904, n. 403, e 1, 2, 3, 4 e 5 della legge 14 giugno 1907, n. 324.

Con decreti Reali potranno essere apportate modificazioni alle disposizioni del regolamento per gli esami nelle scuole elementari, popolari e medio approvate con R. decreto del 13 ottobre 1904, n. 598, sentita la giunta del Consiglio superiore della pubblica istruzione relativamente alle scuole medie e la sezione della Giunta stessa per l'istruzione primaria e popolare relativamente alle scuole elementari e popolari.

#### Art. 8.

Per decreto Reale sarà stabilito il giorno dell'attuazione della presente legge.